



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 19/09/2003

**C(2003) 3297 def.**

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE  
del 19/09/2003**

**sull'elenco europeo delle malattie professionali**

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 19/09/2003**  
**sull'elenco europeo delle malattie professionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990, riguardante l'adozione di un elenco europeo delle malattie professionali<sup>1</sup> è stata in gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo importante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all'allegato I della raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione<sup>2</sup> del 1996 sull'elenco europeo delle malattie professionali.
- (2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno introdurre in una nuova raccomandazione, nell'elenco europeo delle malattie professionali e nell'elenco complementare le modifiche che ne risultano.
- (3) L'esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione 90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspetti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.
- (4) La comunicazione della Commissione<sup>3</sup> "Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" attribuisce un'importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.
- (5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l'importanza di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, conformemente al Libro bianco<sup>4</sup> sulla governance europea. In questo contesto, è opportuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati nell'elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.
- (6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

---

<sup>1</sup> GU L 160 del 26.6.1990, pag. 39.

<sup>2</sup> COM (96) 454 def.

<sup>3</sup> COM (2002) 118 def.

<sup>4</sup> COM (2001) 428 def.

- (7) La risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)<sup>5</sup> invita gli Stati membri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei settori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.
- (8) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio<sup>6</sup>, ha il compito, fra l’altro, di fornire agli organi comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico, scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In questo contesto, l’Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.
- (9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

#### *Articolo 1*

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

- 1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo di cui all’allegato I;
- 2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;
- 3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell’elenco di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

---

<sup>5</sup> GU C 161 del 5.7.2002, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

- 4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all'elenco europeo di cui all'allegato I;
- 5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l'elenco europeo di cui all'allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d'armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull'agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;
- 6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l'epidemiologia delle malattie indicate nell'allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;
- 7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un'attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all'allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;
- 8) di garantire un'ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;
- 9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d'informazione stabilita dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;
- 10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

#### *Articolo 3*

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 19/09/2003.

*Per la Commissione*  
*Anna DIAMANTOPOULOU*  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

### ELENCO EUROPEO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito:

- 1. Malattie provocate dai seguenti agenti chimici:**
- |        |   |
|--------|---|
| 100    | Acrilonitrile   |
| 101    | Arsenico o suoi composti  |
| 102    | Berillio (glucinio) o suoi composti   |
| 103.01 | Ossido di carbonio  |
| 103.02 | Ossicloruro di carbonio   |
| 104.01 | Acido cianidrico  |
| 104.02 | Cianuro e suoi composti   |
| 104.03 | Isocianati  |
| 105    | Cadmio o suoi composti  |
| 106    | Cromo o suoi composti   |
| 107    | Mercurio o suoi composti  |
| 108    | Manganese o suoi composti   |
| 109.01 | Acido nitrico   |
| 109.02 | Ossido di azoto   |
| 109.03 | Ammoniaca   |
| 110    | Nichel o suoi composti  |
| 111    | Fosforo o suoi composti   |
| 112    | Piombo o suoi composti  |
| 113.01 | Ossidi di zolfo   |
| 113.02 | Acido solforico   |
| 113.03 | Solfuro di carbonio   |
| 114    | Vanadio o suoi composti   |
| 115.01 | Cloro   |
| 115.02 | Bromo   |
| 115.04 | Iodio   |
| 115.05 | Fluoro o suoi composti  |
| 116    | Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell'etere di petrolio e della benzina |
| 117    | Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici                           |
| 118    | Alcool butilico, metilico e isopropilico  |

- 119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo
- 120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene
- 121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diacetone, alcol, ossido di mesitilene, 2- metilcicloesano
- 122 Esteri organofosforici
- 123 Acidi organici
- 124 Formaldeide
- 125 Nitroderivati alifatici
- 126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula  $C_nH_{2n-6}$ )
- 126.02 Naftalene o suoi omologhi (l'omologo del naftalene è definito con la formula  $C_nH_{2n-12}$ )
- 126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene
- 127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
- 128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati
- 128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati
- 128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi
- 128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri
- 128.05 Benzochinoni
- 129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati
- 129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati
- 130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici
- 130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi
- 131 Antimonio e derivati
- 132 Esteri dell'acido nitrico
- 133 Acido solfidrico
- 135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
- 136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
- 2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci**
- 201 *Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:*

- 201.01      Alla fuliggine
- 201.03      Al catrame
- 201.02      Al bitume
- 201.04      Alla pece
- 201.05      All'antracene o ai suoi composti -
- 201.06      Agli oli e ai grassi minerali
- 201.07      Alla paraffina grezza
- 201.08      Al carbazolo o ai suoi composti -
- 201.09      Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile
- 202          *Affezioni cutanee provocate nell'ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci*
- 3            Malattie provocate dall'inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci**
- 301          *Malattie dell'apparato respiratorio e cancro*
- 301.11      Silicosi
- 301.12      Silicosi associata alla tubercolosi polmonare
- 301.21      Asbestosi
- 301.22      Mesotelioma consecutivo all'inalazione di polveri d'amianto
- 301.31      Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati
- 302          Complicazione dell'asbestosi da cancro bronchiale
- 303          Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati
- 304.01      Alveoliti allergiche estrinseche
- 304.02      Affezione polmonare provocata dall'inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa
- 304.04      Affezioni respiratorie provocate dall'inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite
- 304.05      Siderosi
- 305.01      Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno
- 304.06      Asme di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro
- 304.07      Riniti di carattere allergico provocate dall'inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

- 306      Afezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall'amianto
- 307      Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori
- 308      Cancro al polmone causato dall'inalazione delle polveri d'amianto
- 309      Afezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti
- 310      Afezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas
- 4            Malattie infettive e parassitarie**
- 401      Malattie infettive o parassitarie trasmesse all'uomo da animali o da resti di animali
- 402      Tetano
- 403      Brucellosi
- 404      Epatite virale
- 405      Tubercolosi
- 406      Amebiasi
- 407      Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione
- 5            Malattie provocate dai seguenti agenti fisici:**
- 502.01    Cataratta provocata dalle radiazioni termiche
- 502.02    Afezioni congiuntivali provocate dall'esposizione ai raggi ultravioletti
- 503      Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo
- 504      Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche
- 505.01    Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche
- 505.02    Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche
- 506.10    Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione
- 506.11    Borsite pre e sottorotulea
- 506.12    Borsite oleocranica
- 506.13    Borsite della spalla
- 506.21    Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee
- 506.22    Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo

- 506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee
- 506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata
- 506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione
- 506.45 Sindrome del canale carpale
- 507 Nistagmo dei minatori
- 508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti

## **ALLEGATO II**

**Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell'allegato I dell'elenco europeo**

- 2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici**
- 2.101 Ozono
- 2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell'allegato I
- 2.103 Difenile
- 2.104 Decalina
- 2.105 Acidi aromatici - anidridi aromatiche o loro derivati alogenati
- 2.106 Ossido di difenile
- 2.107 Tetraidrofurano
- 2.108 Tiofene
- 2.109 Metacrilonitrile  
Acetonitrile
  
- 2.111 Tioalcoli
- 2.112 Mercaptani e tioeteri
- 2.113 Tallio o suoi composti
- 2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell'allegato I
- 2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell'allegato I
- 2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell'allegato I
- 2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell'allegato I
- 2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell'allegato I
- 2.119 Furfurolo
- 2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati
- 2.121 Argento
- 2.122 Selenio
- 2.123 Rame
- 2.124 Zinco
- 2.125 Magnesio

- 2.126 Platino
- 2.127 Tantalio
- 2.128 Titanio
- 2.129 Terpeni
- 2.130 Borani
- 2.140 Malattie provocate dall'inalazione di polveri di madreperla
- 2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali
- 2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina.
- 2.160 Ossido di silicio
- 2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci
- 2.190 Dimetilformammide
- 2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci**
- 2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell'allegato I
- 2.3 Malattie provocate dall'inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci**
- 2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell'elenco europeo
- 2.303 Affezioni broncopolmonari e cancro broncopolmonari dovuti all'esposizione:
- alla fuliggine,
  - al catrame,
  - al bitume,
  - alla pece,
  - all'antracene o suoi composti,
  - agli oli e grassi minerali.
- 2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali
- 2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche
- 2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l'asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell'allegato I
- 2.308 Cancro della laringe causato dall'inalazione delle polveri d'amianto
- 2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell'allegato I**

- 2.401 Malattie parassitarie
- 2.402 Malattie tropicali
- 2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici**
- 2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose
- 2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell'insieme del corpo
- 2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali